

ALL. 2

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL GATTO DI RAZZA

Edizione 2024

Indice

NORME TECNICHE.....	1
Definizione	1
Titolo I - Obiettivi di selezione.....	1
Definizioni	1
1.1 Principi generali	1
Titolo II - Caratteristiche delle razze.....	2
2.1 Caratteristiche Generali e di Razza	2
Titolo III - Requisiti per l'ammissione ai Libri.....	3
3 Sezioni del Libro	3
3.1 Ammissione al Libro Genealogico.....	3
3.2 Ammissione al Registro Iniziale (RIEX) senza ascendenza nota	5
3.3 Novizi.....	5
Titolo IV - Difetti da esclusione	6
4.1 Difetti da esclusione Allegato B	6
4.2 Malattie genetiche e test.....	6
Titolo V - Gestione della riproduzione.....	6
5.1 Iscrizione delle cucciolate	6
5.2 Riproduzione e cessione dei cuccioli	6
5.3 Denuncia di Nascita	6
5.4 Dichiarazione di Monta.....	6
5.5 Fecondazione	6
5.6 Certificati Genealogici	7
5.7 Clausola Not For Breeding (NFB)	7
Titolo VI - Registrazione di un Affisso.....	9
6.1 Definizione di Affisso	9
6.2 Soggetti richiedenti l'Affisso	9
6.3 Requisiti minimi.....	9
6.4 La richiesta di Affisso	9
6.5 Hosting (affidamento)	10
6.6 Mantenimento dell'Affisso	10
6.7 Cancellato	10
6.8 Identificazione dei soggetti	10
6.9 Obblighi degli allevatori	10
Titolo VII - Controlli	12
7.1 Obbligatorietà.....	12
7.2 Casi	12
7.3 Tipologia dei test.....	12
7.4 Effettuazione	12

NORME TECNICHE

Definizione

Le Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza (di seguito Norme Tecniche) previste dal Disciplinare del Gatto di Razza sono l'insieme delle norme che prevedono:

1. la determinazione delle razze feline attraverso gli standard di razza di cui ai successivi Allegati A – Standard di razza FIFe e A.1 – Razze non riconosciute FIFe. Standard di razza;
2. la regolamentazione della selezione e della registrazione dei soggetti;
3. la concessione dell'Affisso.

Le norme qui comprese sono, altresì, a tutela degli Allevatori e proprietari e sono volte a scoraggiare attività di carattere meramente speculativo/commerciale.

Titolo I - Obiettivi di selezione

Definizioni

Per meglio comprendere gli articoli che riguardano i criteri di ammissione ai Libri Genealogici oggetto di questo TITOLO vengono fornite le seguenti definizioni:

- 1) **Sezioni:** si definiscono Sezioni del Libro Genealogico la suddivisione dello stesso secondo gli Standard di Razza di riferimento
- 2) **Test parentale dei genitori** Test genetico in base al quale si stabilisce la discendenza biologica tra madre e padre richiesto dall'UC solo in caso di contenziosi
- 3) **Standard di Razza:** si definisce Standard di Razza l'insieme delle caratteristiche fenotipiche che un soggetto deve avere per essere inquadrato in una ben determinata razza felina
- 4) **Genealogia:** è l'insieme degli ascendenti biologici
- 5) **Codice EMS (Easy Mind System):** è il codice che, attraverso un sistema alfanumerico, descrive il soggetto per razza, colore, disegno del mantello, colore degli occhi e altre caratteristiche fisiche

1.1 Principi generali

Le Norme Tecniche sono state concepite al fine di tutelare la salute e il benessere del gatto pur nella ricerca del miglioramento selettivo dei gatti di razza pregiata. Gli obiettivi di selezione sono:

- a) determinazione e fissazione dei caratteri genetici delle varie razze in base agli standard di razza;
- b) diminuzione della possibilità statistica dell'insorgere di malattie, malformazioni di carattere
- c) genetico o problemi di natura comportamentale;
- d) ampliamento del patrimonio zootecnico con particolare riguardo alle razze cosiddette "rare";
- e) valutazione e riconoscimento di nuove razze;
- f) Le norme specifiche che regolano l'attività del primo comma sono riportate nell'Allegato B (Regolamento di Allevamento e Registrazione) e nell'allegato B1 (Razze non riconosciute FIFe – Regolamento di Allevamento e Registrazione) che sono parte integrante delle Norme Tecniche.

Titolo II - Caratteristiche delle razze

2.1 Caratteristiche Generali e di Razza

1. Per quanto concerne la descrizione di dettaglio e le specifiche varietà delle razze riconosciute dalla FIFe, i cui standard ANFI, in qualità di membro FIFe, ha depositato presso il MASAF, si faccia riferimento all'Allegato A, che fa parte integrante di queste Norme Tecniche e che è stato suddiviso in:

Volume I – Parte Generale

Volume II – Standard categoria

1 Volume III – Standard

categoria 2 Volume IV –

Standard categoria 3 Volume V

– Standard categoria 4

Volume VI – Razze con riconoscimento preliminare

Volume VII – Il Sistema EMS

2. L'elenco delle razze di cui ai volumi II, III, IV, V, VI dell'Allegato 'A' è specificato nell'Allegato 'C', "Elenco delle razze e suddivisione delle categorie".

Tutte le Razze e relativi standard facenti parte di altri circuiti faranno parte integrante dell'Allegato D "Razze circuiti non FIFe e relative Regole di registrazione"

2.1.1 Razze non riconosciute FIFe. Caratteristiche Generali e di Razza.

Per le razze riconosciute non presenti nel citato Allegato 'A', si faccia riferimento all'allegato 'A1' (Razze non riconosciute FIFe. Standard di Razza), che fa parte integrante di queste Norme.

L'elenco delle razze di cui all'Allegato 'A1' è specificato nell'Allegato 'C', "Elenco delle razze e suddivisione delle categorie".

Titolo III - Requisiti per l'ammissione ai Libri

3 Sezioni del Libro

Con riferimento all'art. 2 lettera f) del D.M. del 26 luglio 1994 riguardante "Attuazione dell'art. 3 della L. 15 gennaio 1991 n. 30 sulla Disciplina della produzione animale" si stabilisce che:

Il Libro Genealogico detenuto dall'Associazione Nazionale Felina Italiana ANFI di cui all'art. 8 del Disciplinare del Gatto di Razza è suddiviso in quattro Sezioni separate relativamente agli standard di riferimento:

- 1) Sezione 1 FIFe
- 2) Sezione 2 WCF
- 3) Sezione 3 ENFI
- 4) Sezione 4 CFA TICA e altri

Tali sezioni sono a loro volta suddivise secondo quanto previsto agli articoli 9 e 10 del Disciplinare del Gatto di Razza.

Nella Sezione 1 confluiscono, quindi soggetti con standard coerenti a quelli FIFe (Federazione Felina Internazionale) finora utilizzati e depositati da ANFI presso il MASAF e quei soggetti

di cui all'art. 3.1.2 ("Soggetti figli di gatti già registrati al Libro Genealogico")
Nella Sezione 2, 3 e 4 confluiscono soggetti con altri Standard (circuiti non FIFe) da quelli registrati nella Sezione 1.

3.1 Ammissione al Libro Genealogico

3.1.1 Al fine del raggiungimento degli obiettivi di selezione, l'UC potrà effettuare controlli relativi alle dichiarazioni prodotte nonché sul rispetto di quanto indicato negli Allegati 'B' o 'B1'; in particolare possono essere effettuati controlli:

- sempre in caso di richiesta di affisso;
- in caso di registrazione di cucciolata su iniziativa dell'UC o su richiesta dell'allevatore;
- a seguito di documentata segnalazione di mancato rispetto di quanto normato dagli Allegati 'B' e 'B1' anche da parte di terzi;

3.1.2 Soggetti figli di gatti già registrati al Libro Genealogico

La genealogia di questi soggetti verrà registrata secondo quanto previsto agli artt. 9, 10 e 11 del Disciplinare del Gatto di Razza. Per regole specifiche di registrazione relative a specifiche razze, si faccia riferimento agli Allegati 'B' e 'B1'.

3.1.3 Soggetti nati o registrati all'estero con certificazione diversa rispetto alla Sezione in cui viene chiesta l'iscrizione

Ove fosse richiesta la registrazione di gatti nati e registrati all'estero nelle Sezioni diverse rispetto al documento in entrata, essi saranno registrati solo dopo:

- a) Controllo documentale da parte dell'UC relative alla coerenza formale e tecnica della genealogia prodotta
- b) I documenti saranno redatti secondo quanto previsto all'art. 3.1.3

Superati questi prerequisiti, le ascendenze saranno riportate secondo quanto indicato nella documentazione originale prodotta salvo quelle non considerate valide dall'UC secondo le norme.

3.1.4 Soggetti registrati in una delle Sezioni di cui viene richiesto il passaggio ad altra Sezione

Ove fosse richiesto lo spostamento ad altra Sezione di gatti già registrati esso verrà effettuato solo dopo:

- c) L'invio da parte del richiedente del Certificato in suo possesso all'UC
- d) Controllo dell'UC che non vi siano motivi ostativi al passaggio

Superati questi prerequisiti, lo spostamento potrà essere effettuato con emissione di un nuovo certificato che seguirà la numerazione della Sezione di arrivo e relativo annullamento del precedente Certificato

3.1.5. Soggetti nati ed allevati in Italia e registrati presso altre Associazioni che non detengono un LG autorizzato dal MASAF

I gatti nati ed allevati in Italia registrati presso altre Associazioni che non detengono un Libro Genealogico autorizzato MASAF potranno essere registrati nelle varie Sezioni solo dopo:

- a) Controllo di merito da parte dell'UC relativo alla coerenza formale e tecnica della

genealogia prodotta

- b) Soggetti nati in Italia prima del 15 giugno 2018: sarà necessario fare la CCS senza test parentale
- c) I soggetti nati in Italia dopo il 15 giugno 2018 saranno iscritti ai Libri Genealogici secondo le disposizioni dell'UC

Superati questi prerequisiti, le ascendenze saranno riportate secondo quanto indicato nella documentazione originale prodotta salvo quelle non considerate valide dall'UC secondo le norme.

Soggetti nati ed allevati in Italia e registrati presso Associazioni che detengono un LG autorizzato dal MASAF

I gatti nati ed allevati in Italia e registrati presso Associazioni riconosciute e che detengono un Libro Genealogico autorizzato dal MASAF, saranno iscritti al Libro Genealogico nella pertinente Sezione dopo la verifica da parte dell'UC della correttezza della documentazione prodotta.

Iscrizione contemporanea di soggetti a più Libri e/o richiesta di iscrizione di soggetti ad altri Libri

Al fine di una corretta tenuta dei Libri e loro Sezioni:

- a) non è prevista l'iscrizione contemporanea di gatti nati ed allevati in Italia e loro cucciolate a più Libri
- b) non si potrà ostacolare il passaggio di soggetti da un'Associazione riconosciuta ad altra con pari riconoscimento. Tale passaggio dovrà essere comunicato dall'Associazione acquirente a quella cedente. Il soggetto ceduto resterà comunque registrato nel database della cedente al fine di non perdere la genealogia (integrità referenziale dei dati).

3.1.6.1 Nel caso di richiesta di registrazione di razze riconosciute con colori non riconosciuti, il libro genealogico provvederà alla registrazione secondo i criteri previsti dall'Allegato B e B1.

3.2 Ammissione al Registro Iniziale (RIEX) senza ascendenza nota

Abrogato

3.3 Novizi

Le razze per cui è consentita l'iscrizione in Esposizione nella classe "novizi" sono solo quelle considerate autoctone (p.e.: Europei, Siberiani, Korat) accompagnate dai regolari documenti di importazione (Allegato B). Titolo IV - Difetti da esclusione

4.1 Difetti da esclusione Allegato B

Non potranno accedere alla registrazione ai Libri Genealogici tutti i soggetti indicati nell'Allegato B (par. 3.6 e sottoparagrafi).

4.2 Malattie genetiche e test.

Nel richiamare i contenuti di cui al punto 3.5 dell'Allegato B, l'UC si impegna ad attuare adeguati programmi di screening per sensibilizzare gli allevatori al fine di operare verso il controllo della diffusione delle malattie geneticamente trasmesse migliorando sulle razze feline pregiate il pool genetico nazionale.

4.2.1 Test genetici e clinici obbligatori in Italia

Relativamente ai test genetici e ai controlli clinici obbligatori in Italia per i riproduttori, si faccia riferimento all'Appendice III dell'Allegato B.

Titolo V - Gestione della riproduzione

5.1 Iscrizione delle cucciolate

In base alle Norme previste dall'Ordinamento Nazionale e dallo stesso Statuto ANFI - Art. 2 - relative alla **Tutela, Salute e Benessere animale**, l'ANFI si farà parte attiva per adeguare la normativa presente nelle Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza.

Tale normativa dovrà avere come scopo principale la difesa dei principi sopra sanciti impedendo che l'Allevamento o la Proprietà di uno o più soggetti felini, con particolare riferimento alle fattrici, si svolgano in maniera non consona pur considerando prioritario l'incremento del parco felinotecnico nazionale, ma escludendo la possibilità che gli Allevatori o Proprietari attuino pratiche squisitamente commerciali poiché l'Allevamento felino parte da principi di amatorialità.

1. Saranno iscritte al L.G. cucciolate solo di fattrici iscritte al L.G.
2. Non saranno iscritte al L.G. cucciolate generate da fattrici di età superiore ai 10 anni, a meno che non venga presentata una approvazione scritta preventiva del veterinario
3. Potranno essere iscritte al LG SOLO 4 cucciolate, nell'arco dei 24 mesi ,a distanza minima di 5 mesi una dall'altra La quarta cucciolata dovrà essere accompagnata da certificazione medica veterinaria preventiva
4. Tutte le cucciolate successive alla quarta non potranno essere iscritte e, di conseguenza, non saranno emessi i relativi Certificati Genealogici.

5.2 Riproduzione e cessione dei cuccioli

Le fattrici possono riprodurre a partire dal compimento dell'anno, quindi potrà essere coperta solo dopo il decimo mese. Onde scoraggiare la riproduzione di gatte di età inferiore all'anno, le cucciolate saranno registrate previa presentazione di certificazione veterinaria preventiva e con sanzione pecuniaria.

Una fattrice può riprodurre una singola volta prima del compimento dell'anno di età previa presentazione di certificato medico. La gatta potrà essere coperta dopo il 7° mese.

I cuccioli potranno lasciare la madre solo dopo il compimento della 14° settimana (98 gg completi). Nel caso che il cucciolo sia ceduto prima della 14° settimana l'allevatore o il proprietario saranno soggetti a provvedimento disciplinare.

5.3 Denuncia di Nascita

La denuncia di nascita, redatta su apposito modulo recante tutti i dati dei riproduttori, la data di nascita e quella di monta, dovrà pervenire all'U.C., a cura del proprietario della fattrice, entro 30 giorni dalla data di nascita.

A denunce di nascita inoltrate dopo il 30° o 60° giorno sarà applicato un sovrapprezzo, secondo quanto indicato volta per volta dal tariffario vigente. Si potranno fare denunce di nascita fino a 12 mesi dalla data del parto, applicando quanto sopra previsto per le denunce oltre il 60° giorno dalla nascita. Successivamente si potranno registrare solo su proposta dell'U.C. previo

condenso del CDN e test parentali

5.4 Dichiarazione di Monta

Nel caso in cui il proprietario dello stallone sia differente dal proprietario della fattrice, la denuncia di nascita dovrà essere accompagnata dalla “Dichiarazione di Monta”.

Se lo stallone non è iscritto al L.G in una delle due Sezioni previste dovrà essere prodotta copia ufficiale della documentazione genealogica.

Soggetti già registrati in altri Libri riconosciuti dal MASAF o in altre associazioni estere non dovranno essere registrati al LG (a meno di richiesta specifica del proprietario): sarà riportata la genealogia allo scopo di completare l’ascendenza.

Tale genealogia verrà pertanto conservata nel database in funzione di successive dichiarazioni di monta.

Si suggerisce che gli accordi di monta siano normati fra le parti per iscritto.

5.5 Fecondazione

La fecondazione di una femmina può avvenire mediante monta naturale o fecondazione artificiale certificata da un medico veterinario. Tale certificazione deve essere inviata a corredo della documentazione di cui al punto precedente.

5.6 Certificati Genealogici

I Certificati Genealogici saranno rilasciati al proprietario della fattrice che è anche proprietario

della cucciolata, in base alla denuncia di nascita inviata nei termini previsti dagli articoli precedenti.

5.6.1 Nel caso in cui il Proprietario non abbia consegnato al terzo acquirente il Certificato Genealogico il LG provvederà ad inviare il Certificato all’acquirente che possa dimostrare:

- a) Possesso del soggetto
- b) Dimostrazione del pagamento
- c) Passaggio di proprietà o documento equipollente atto a dimostrare la cessione passaggio di proprietà e/o contratto tra le parti)

In caso di smarrimento, su richiesta del legittimo proprietario, verrà rilasciato apposito duplicato del Certificato.

5.6.2 La domanda di iscrizione al Libro Genealogico per i cuccioli di una cucciolata registrata può essere prodotta a discrezione dell’allevatore entro il sesto mese dalla data di nascita; tutti i cuccioli denunciati alla nascita, in conformità agli articoli 5.1,5.2, e 5.3 (tranne i deceduti) devono essere registrati al LG, nella sezione di pertinenza. I certificati Genealogici verranno rilasciati solamente se i riproduttori saranno:

- a) identificati con microchip (ID)
- b) qualificati (con certificazione veterinaria di assenza anomalie o rapportino di giudizio che altrettanto escluda anomalie)
- c) testati per le patologie specifiche di razza (indicate nell’allegato B /appendice1)

Passato il termine dei sei mesi indicato, è sempre possibile inoltrare domanda di iscrizione al Libro Genealogico per un soggetto appartenente ad una cucciolata correttamente registrata; in questo caso l’UC si riserva di praticare tariffe maggiorate per evadere la pratica.

5.7 Clausola Not For Breeding (NFB)

- 5.7.1 Potranno essere rilasciati Certificati Genealogici con la dicitura NFB. Tale indicazione negherà l'accesso all'iscrizione ai Libri alle eventuali discendenze.
- 5.7.2 L'iscrizione al Libro con la dicitura NFB viene richiesta dall'allevatore con opportuna motivazione rientrante nella casistica prevista al successivo punto 5.7.4 o su istanza dell'UC. La clausola sarà riportata sul Certificato Genealogico e sull'eventuale passaggio di proprietà.
- 5.7.3 Nel caso l'allevatore dovesse cedere un soggetto con la clausola NFB senza averlo indicato nella richiesta del Certificato Genealogico, lo stesso dovrà essere restituito all'UC per permettere l'emanazione del certificato genealogico corretto. La richiesta del documento comporterà una spesa.
- 5.7.4 La clausola 'Not For Breeding' sarà attribuita dall'UC nei seguenti casi e riportati sul Certificato Genealogico con i codici alfabetici qui di seguito descritti:
- difetti generali per tutte le razze di cui all'Allegato A, Standard di razza, Parte Generale riconducibili a difetti trasmissibili alla prole previo certificato veterinario o rapporto di un Giudice;
 - difetti da squalifica per tutte le razze di cui all'Allegato A, Standard di razza, riconducibili a difetti trasmissibili alla prole previo rapporto di un giudice;
 - in presenza di malattie genetiche (es. PKD/HCM/PK-Def) certificate.

Titolo VI - Registrazione di un Affisso

6.1 Definizione di Affisso

L'Affisso è la possibilità di fregiarsi di un appellativo, opportunamente registrato a cura dell'UC, che identifica univocamente i gatti prodotti da un allevamento

6.2 Soggetti richiedenti l'Affisso

- 6.2.1 L'affisso verrà rilasciato a:
- singola persona fisica;
 - due o più persone purchè tutte residenti in Italia
- 6.2.2 L'affisso potrà essere esteso a coniugi, conviventi, parenti senza aggravio di spese
- 6.2.3 Non potrà essere concessa l'estensione dell'Affisso nel caso in cui gli aventi diritto di cui al punto b) siano a loro volta intestatari o cointestatari di altro affisso.

6.3 Requisiti minimi

I requisiti minimi per il riconoscimento di un affisso sono:

- piena proprietà di una femmina;
- confermata capacità riproduttiva dei soggetti di cui sopra;
- nascita di una cucciolata viva e iscritta al L.G. presso l'allevatore che ne fa richiesta;
- aver partecipato almeno ad una esposizione FIFe con gatti iscritti al LG ANFI

6.4 La richiesta di Affisso

- 6.4.1 La richiesta è obbligatoria dopo la seconda cucciolata e dovrà essere inoltrata all'Ufficio Centrale attraverso la compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'ANFI.

6.4.2 L'UC provvederà all'invio di un supervisore, il quale relazionerà, con parere scritto, sulla tenuta dei soggetti, i locali in cui vivono, lo stato di salute ed aggiornerà il censimento dei soggetti presenti presso l'allevatore richiedente. La concessione dell'Affisso è subordinata all'esito positivo di tale relazione.

Il controllore dovrà in particolare accertare che:

- a) Gli ambienti e la conduzione siano idonei al numero dei soggetti presenti secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche.
- b) Che i soggetti siano stati opportunamente vaccinati per le malattie tempo per tempo previste dalle linee guida europee (ABCD) e dalle Norme Tecniche.
- c) Che siano stati fatti i test previsti per la razza allevata secondo le modalità indicata nelle Norme Tecniche

6.4.3 Il richiedente potrà indicare per l'Affisso sino a un massimo di tre nomi fra i quali ne verrà scelto uno, previa verifica di disponibilità del nome. Il nome non potrà essere più lungo di 18 lettere (compresi eventuali spazi).

6.4.4 Il nome dell'Affisso sarà associato all'allevatore richiedente nel Registro degli Allevatori e Proprietari. Questa registrazione presso il Registro degli Allevatori e Proprietari ha validità nazionale e non equivale al riconoscimento dell'Affisso da parte della FIFe. L'U.C. deciderà con quale nome fra quelli indicati dal richiedente potrà avvenire la registrazione.

Per gli affissi registrati solo a livello nazionale, l'U.C. non garantisce, laddove ne fosse fatta richiesta da chi ne avesse i requisiti, che sia possibile la trascrizione del nome presso il registro internazionale gestito dalla FIFe.

6.4.5 Per i soci ANFI, sarà cura dell'U.C. sottoporre la richiesta di registrazione anche all'attenzione dell'incaricato FIFe, che deciderà con quale nome fra quelli indicati dal richiedente potrà avvenire la registrazione nell'apposito Albo internazionale. Il nome registrato a livello internazionale dalla FIFe sarà quello riportato nel Registro degli Allevatori e Proprietari.

6.4.6 Gli utenti del LG che abbiamo ottenuto un Affisso dopo che l'U.C. avrà espletato il relativo controllo previsto all'art. 6.4.2 dovranno sottoporre la richiesta di registrazione anche presso il relativo circuito internazionale, il quale ratificherà uno dei nomi scelti fra quelli indicati dal richiedente.

L'avvenuta ratifica deve essere comunicata all'U.C. e il nome registrato a livello internazionale sarà quello riportato nel Registro degli Allevatori e Proprietari.

6.5 Hosting (affidamento)

6.5.1 I soggetti componenti l'allevamento salvo quelli previsti quale numero minimo, tempo per tempo vigente, per la richiesta di Affisso, potranno vivere anche presso terzi. Per le femmine indicate come fattrici dovrà essere comunicato all'UC con apposito modulo, a cura dell'allevatore, la persona e l'indirizzo presso il quale saranno reperibili, onde poter inviare eventuali controlli (es: controlli di cucciolata) senza incertezze e ritardi. L'hosting sarà registrato presso la banca dati tenuta dall'ANFI.

6.5.2 L'affidamento è consentito solo sul territorio nazionale.

6.5.3 La variazione del nominativo e dell'indirizzo relativo della persona affidataria deve essere comunicata entro 30 giorni dall'affido all'UC.

6.5.4 Coloro che si avvalgono dell'affidamento devono in ogni caso rispettare le normative vigenti in termini di benessere e salute degli animali.

6.5.5 Non è da considerarsi hosting un periodo fino ad un massimo di due mesi per le monte di soggetti date anche all'estero.

6.6 Mantenimento dell'Affisso

6.6.1 Per il mantenimento dell'Affisso si seguiranno le inerenti regole FIFe (All. B) tempo per tempo vigenti.

6.7 Cancellato

6.8 Identificazione dei soggetti

6.8.1 Ogni soggetto dovrà essere identificabile tramite l'inserimento di microchip. il numero di ID deve essere riportato sul CG . non saranno stampati documenti originali se mancante la dichiarazione di inserimento dell'ID

6.8.2 La comunicazione all'UC, per la registrazione sull'anagrafica del soggetto, dovrà pervenire a cura dell'allevatore/proprietario tramite dichiarazione medico-veterinaria.

6.9 Obblighi degli allevatori

6.9.1 È fatto obbligo ad ogni allevatore e/o proprietario la segnalazione delle variazioni inerenti i soggetti del proprio allevamento entro sei mesi dalla data di modifica:

- a) passaggi di proprietà: su apposito modulo controfirmato da entrambe le parti
- b) dichiarazione di morte/furto/smarrimento: con semplice autocertificazione;
- c) variazione dello stato fisiologico riproduttivo del soggetto con certificazione medica.

Titolo VII - Controlli

7.1 Obbligatorietà

L'Allevatore/Proprietario di soggetti iscritti al L.G., al fine di garantire l'emissione di documenti regolari e veritieri, è obbligato a consentire l'effettuazione dei seguenti controlli, secondo quanto disposto dall'art. 18 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza. Ove non vi fosse la collaborazione dell'Allevatore/Proprietario, il caso sarà sottoposto all'UC per opportuni provvedimenti.

7.2 Casi

I controlli possono avvenire su:

- a) Iniziativa del L.G. per il rilascio di pedigree con genealogie controverse e per la concessione degli Affissi o in qualsiasi caso ove il controllo sia ritenuto opportuno;
- b) Richiesta del Proprietario/Allevatore;
- c) Denuncia di terzi al L.G. accompagnata da idonea e comprovata documentazione veterinaria.

7.3 Tipologia dei test

7.3.1 Test di paternità/maternità in caso sorgano dubbi sulla correttezza delle dichiarazioni

di nascita o per determinati casi particolari sottoposti all'attenzione della CTC da parte dell'UC;

7.3.2 Test specifici riguardanti la salute del gatto e le condizioni sanitarie dell'allevamento.

7.4 Effettuazione

I prelievi dovranno essere effettuati:

- a) Da un veterinario in presenza di un rappresentante del L.G.;
- b) Presso uno Studio Veterinario e/o direttamente presso l'allevamento
- c) I test diagnostici dovranno essere effettuati presso laboratori accreditati competenti territorialmente
- d) I prelievi dovranno essere oggettivamente e unicamente riconducibili ad un determinato soggetto, per cui lo stesso sarà fornito di microchip, se sprovvisto, al momento del prelievo.